



Tribunale Civile e Penale di Perugia

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Il Giudice per l'Udienza Preliminare;

visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe;

considerata l'autorizzazione concessa ai difensori dell'imputato SOLLECITO RAFFAELE, per l'accesso nelle abitazioni site in Perugia, Via della Pergola 7 (presunto luogo del commesso reato) e Via del Canerino 26 (occupata a suo tempo dal coimputato GUEDE RUDY);

rilevato che in detto provvedimento, sulla base delle indicazioni offerte dalla difesa richiedente, si dava atto del presupposto del mantenimento del sequestro probatorio sugli immobili di cui sopra;

preso atto invece, come da successiva istanza del difensore del GUEDE, che l'appartamento già occupato da quest'ultimo risulta dissequestrato con decreto del P.M. in data 24 luglio u.s., atto del quale questo Ufficio non disponeva essendo intervenuto successivamente all'esercizio dell'azione penale;

ritenuto pertanto che non possano invocarsi, a giustificazione dell'accesso di cui all'istanza, le previsioni di cui agli artt. 233 e 366 c.p.p., bensì il solo disposto dell'art. 391-septies del codice di rito, in tema di accesso a luoghi privati;

ritenuto che, in base a detta norma, si renda necessario soddisfare alcuni requisiti formali prima di poter disporre l'autorizzazione richiesta (requisiti non necessari per immobili sottoposti a sequestro, vista la concomitante operatività delle ulteriori norme appena ricordate), e in particolare occorre:

- che la difesa richieda formalmente all'avente diritto (il proprietario dell'abitazione) il consenso all'accesso, consenso che, ove intervenga, costituirebbe l'unico presupposto per lo svolgimento dell'attività difensiva, senza alcun intervento dell'Autorità Giudiziaria;
- che la stessa difesa, una volta formalizzato il diniego del proprietario od in caso di mancata risposta alla richiesta, rinnovi l'istanza a questo Ufficio documentando il dissenso o l'omissione;
- che le altre parti del processo, limitatamente almeno al P.M. ed a quelle private titolari di un effettivo interesse, siano poste in condizione di interloquire, e che dunque la decisione sia assunta nel contraddittorio;

REVOCA

allo stato l'autorizzazione già concessa ai difensori di SOLLECITO RAFFAELE, unitamente ai loro sostituti processuali ed ai consulenti tecnici di parte già nominati, ad accedere presso l'immobile di Via del Canerino 26, confermando per il resto il provvedimento del 21 u.s.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, in particolare per la comunicazione del presente provvedimento ai richiedenti e al Dirigente la Squadra Mobile della Questura di Perugia.

Perugia, 25.8.08

IL GIUDICE

(dott. Paolo Micheli)

E' copia conforme all'originale che si trasmette a
DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE DI TERNI per opportuna conoscenza e per la notifica a
SOLLECITO RAFFAELE

Per la notifica a

P.M. sede (Dr.Mignini – Dr. Comodi)

Avv. Luca MAORI – PERUGIA anche per la comunicazione a Avv. Giulia BUONGIORNO del
Foro di Roma

Perugia, il 25.8.2008

IL CANCELLIERE B3

Carla Gori

